Newsletter FISCALE

APRILE 2025

INDICE

1. D.L. 31 Marzo 2025, n. 39 – Art. 1
2. D. Lgs 36/2021 – Art. 7 bis
3. 5 per mille - anno 2025
4. Adempimenti mese di aprile

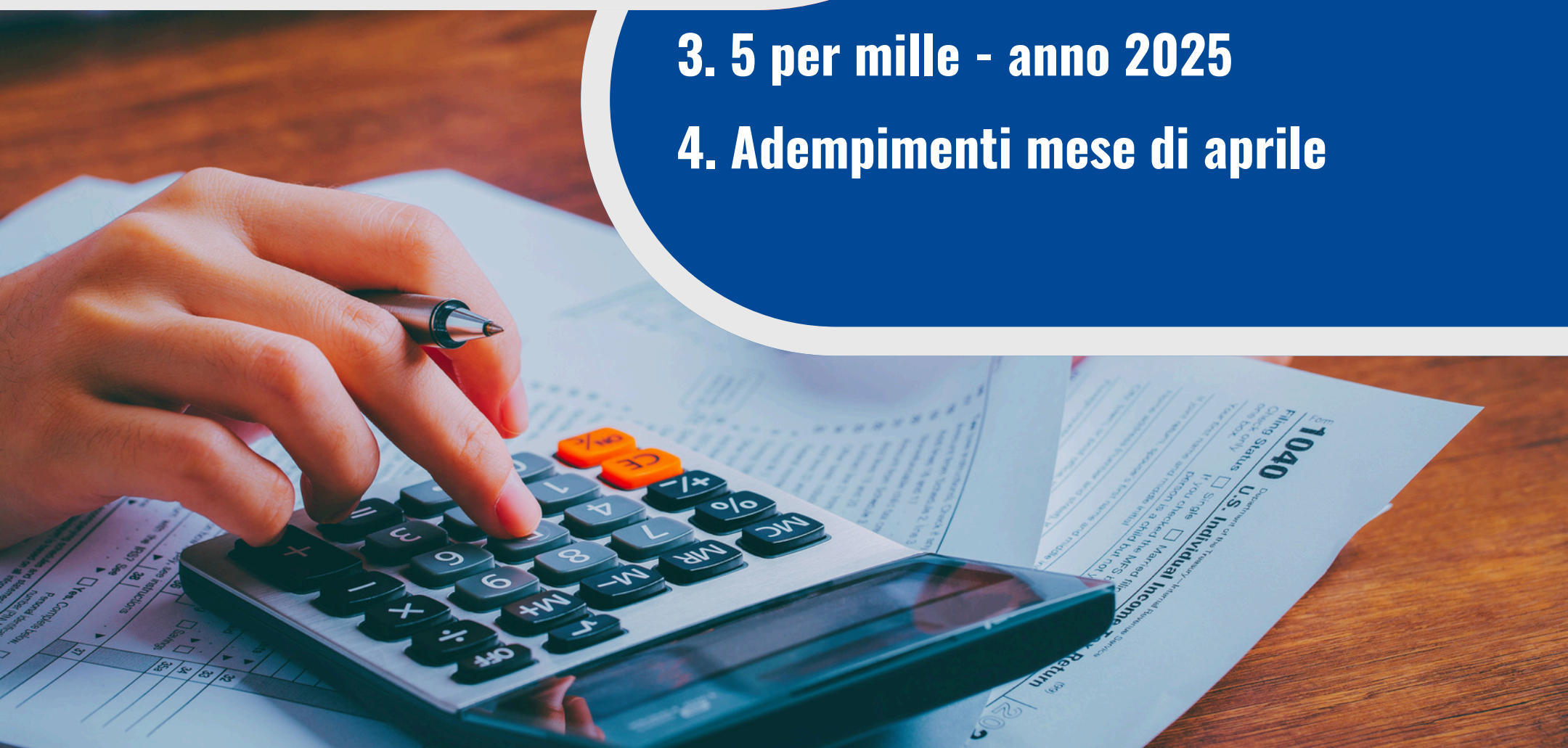

1. D.L. 31 MARZO 2025, N. 39 – ART. 1

(Misure urgenti in materia di polizze catastrofali – proroga differenziata)

1) Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:

a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.

2) Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

3) Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

2. D. LGS. 36/2021 – ART. 7 BIS

(Locali utilizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche)

Comma 1.

Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

3. 5 PER MILLE - ANNO 2025

(Modalità e termini di accreditamento al comparto del 5 per mille per l'anno 2025)

Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore

L'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del cinque per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2025, gli Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il flag su "accreditamento del 5/1000" e inserendo il proprio IBAN.

3. 5 PER MILLE - ANNO 2025

(Modalità e termini di accreditamento al comparto del 5 per mille per l’anno 2025)

Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che si accreditano al cinque per mille entro il termine ordinario del 10 aprile 2025 (art. 3, comma 2, D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Possono altresì partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il sopra indicato termine ordinario, ma che presentano l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2025, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018Apre in una nuova scheda).

Entro il 20 aprile 2025, il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2025 termine ordinario, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 23 luglio 2020.

3. 5 PER MILLE - ANNO 2025

(Modalità e termini di accreditamento al comparto del 5 per mille per l'anno 2025)

Accreditamento ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS

Gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel RUNTS e che sono già inclusi nell'elenco permanente di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l'anno 2025 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS.

Fermo quanto innanzi precisato si invitano i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al RUNTS all'esito della trasmigrazione, ad entrare in piattaforma RUNTS, e compilare l'apposita pratica di "Cinque per mille" barrando il campo "Accreditamento del 5/1000" e inserendo l'IBAN per l'accredito al beneficio.

3. 5 PER MILLE - ANNO 2025

(Modalità e termini di accreditamento al comparto del 5 per mille per l’anno 2025)

Si segnala l’importanza di tali adempimenti in vista della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni riferite a ciascun ente. In particolare, si rammenta che l’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

Accreditamento per le Onlus

Per le ONLUS, resta ferma la competenza dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste, dal D.P.C.M. 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato, stante la previsione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come da ultimo modificato dall’articolo 12, comma 1, del Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15.

3. 5 PER MILLE - ANNO 2025

(Modalità e termini di accreditamento al comparto del 5 per mille per l’anno 2025)

Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe presentano l'istanza di accreditamento per l'anno 2025 all'Agenzia delle Entrate.

<u>Accreditamento Cooperative sociali e imprese sociali</u>

Si rammenta preliminarmente che non possono accedere al beneficio del 5 per mille le imprese sociali in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 luglio 2020).

Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese e che non siano già incluse nell'elenco permanente di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 potranno accedere al RUNTS e qui valorizzare la voce "Accreditamento al 5x1000". Le stesse potranno accreditarsi al beneficio del 5 per mille con le medesime modalità richiamate al punto 1, ossia entro la data del 10 aprile 2025, termine ordinario, oppure entro il 30 settembre 2025, versando un importo pari a 250 euro.

3. 5 PER MILLE - ANNO 2025

(Modalità e termini di accreditamento al comparto del 5 per mille per l’anno 2025)

Si precisa che le cooperative sociali e le imprese sociali che sono incluse nell'elenco permanente di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2025 ferma restando la necessità dell’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS, che rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

N.B.: Le cooperative sociali e le imprese sociali che non si rinvengano nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS potranno rivolgersi alla Camera di commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel RUNTS.

3. 5 PER MILLE - ANNO 2025

(Modalità e termini di accreditamento al comparto del 5 per mille per l'anno 2025)

Accreditamento per le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso DPCM.

Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell'elenco permanente 2025 (ammesse al beneficio per il 2024) pubblicato sul sito del CONI non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025.

3. 5 PER MILLE - ANNO 2025

(Modalità e termini di accreditamento al comparto del 5 per mille per l'anno 2025)

Possono presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 6 del DPCM 23 luglio 2020, le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono l'istanza di accreditamento a partire dal giorno 13 marzo 2025, utilizzando modello e software specifici.
L'iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2025.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

3. 5 PER MILLE - ANNO 2025

(Modalità e termini di accreditamento al comparto del 5 per mille per l'anno 2025)

Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2025), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 - pdf).

L'elenco degli enti iscritti è pubblicato dal CONI entro il 20 aprile sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.
Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all'Ufficio del CONI territorialmente competente.
L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sullo stesso sito www.coni.it, entro il 10 maggio.

4. ADEMPIMENTI MESE DI APRILE

10 APRILE 2025

📌 Termine ultimo per l’iscrizione degli ETS, ONLUS e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2025

15 APRILE 2025

📌 Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M. 11/2/97).

16 APRILE 2025

📌 Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed ai collaboratori occasionali e ai cococo sportivi che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel corso del presente anno solare.

📌 Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente;

📌 Versamento IVA mensile mese di marzo.